

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 26/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente),  
Gen. Ugo Marchetti (componente)  
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 18 ottobre 2022 con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare repertorio n. 15/22 instaurato dalla Procura Federale nei confronti del licenziato sig. CORONA Giuseppe (licenza conc./cond. n. 223932).

FATTO

1. In data 28 giugno 2022, la Procura Federale ha emesso un atto di deferimento dinanzi a questo Tribunale Federale nei confronti del sig. Corona Giuseppe, in virtù dello *status* di licenziato sportivo riconosciuto in capo al medesimo in base all'art. 178 del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), non essendo ancora decorsi cinque anni consecutivi dall'ultimo rinnovo della licenza effettuato dall'incolpato nell'anno 2017.

All'odierno deferito la Procura Federale contesta di aver adito il Tribunale Civile di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorso nell'anno 2017 durante la sua partecipazione come pilota alla 19<sup>a</sup> Cronoscalata del Reventino, di cui ritiene responsabile il licenziato Roberto Bufalino in relazione alle decisioni da questi assunte in qualità di Direttore di Gara. Secondo la prospettazione attorea, tale condotta si pone in contrasto con la clausola compromissoria di cui all'articolo 236 RSN, il quale prevede l'impegno dei licenziati a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili ed originate dalla loro attività sportiva. Nella fattispecie, infatti, ricorrerebbero in concreto i presupposti di applicazione della suddetta disposizione, la quale sostanzialmente implica la rinuncia ad investire la giustizia ordinaria, mentre sarebbe priva di fondamento la tesi sostenuta dall'incolpato nella memoria difensiva prodotta in fase di indagini che nega la

riconducibilità nell'alveo dei diritti patrimoniali disponibili della pretesa azionata, in quanto volta a far valere il diritto all'integrità fisica personale.

Ritenendo quindi violato l'art. 7 RSN in relazione al menzionato art. 236 RSN, la Procura Federale conclude chiedendo a carico dell'incolpato l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 3.000,00.

2. All'udienza in videoconferenza da remoto del 18 ottobre 2022, partecipa il Sostituto Procuratore Avv. Giovanna Mazza, nonché l'Avv. Domenico Ferraresi per il ricorrente. L'Avv Mazza richiama la recente sentenza della Corte Federale d'Appello n. 3/22 relativa agli obblighi connessi allo *status* di licenziato nei cinque anni seguenti il mancato rinnovo della licenza, si riporta quindi al deferimento insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. L'Avv Ferraresi per l'incolpato si riporta alla memoria trasmessa alla Procura Federale nella fase istruttoria che, in particolare, deduceva la mancata violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 236 RSN in relazione all'oggetto della controversia devoluta al giudice ordinario, consistente nell'accertamento della lesione del diritto all'integrità fisica del licenziato e, come tale, non rientrante nel novero dei "diritti patrimoniali disponibili" la cui cognizione è riservata dalla citata disposizione al collegio arbitrale sportivo. In aggiunta e in relazione al tema della perseguibilità dei licenziati in assenza di rinnovo della licenza sportiva, il difensore precisa che, date le condizioni fisiche compromesse del proprio assistito, è assolutamente da escludersi un suo nuovo tesseramento con la federazione sportiva automobilistica.

## DIRITTO

1. In via preliminare, pur non essendo il punto oggetto di contestazione, va ugualmente evidenziato che il presente giudizio è da considerarsi correttamente e tempestivamente incardinato dinanzi a questo Tribunale Federale, vertendo su una condotta complessivamente tenuta dall'incolpato nell'esercizio dell'attività sportiva svolta fino al 2017 in qualità di titolare di licenza sportiva, nonché, successivamente, in costanza dello *status* di licenziato sportivo da riconoscersi in capo al medesimo, ai sensi dell'art. 178 RSN, nei cinque anni successivi all'ultimo rinnovo della licenza stessa, avvenuto appunto per l'anno 2017.

2. Ciò premesso, nel merito questo Tribunale Federale ritiene che l'incolpazione formulata dalla Procura Federale nei confronti del sig. Corona Giuseppe sia fondata.

Al riguardo, si osserva anzitutto che, in base all'art. 6 comma 2 RSN, i "*licenziati con il possesso della licenza rinunciano espressamente, per la tutela dei loro interessi e diritti connessi all'attività sportiva, ad adire in sedi giudiziarie diverse da quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dal presente Regolamento Sportivo Nazionale*".

Ciò posto, si rileva altresì che, per "*la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili e originate dalla loro attività sportiva od associativa, che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo*", vale la "*clausola compromissoria federale*" di cui all'art. 236

comma 2 RSN, in base alla quale tutti i soggetti titolari di licenza sportiva ACI, fintanto che conservano la qualifica di licenziati sportivi, si impegnano a rimettere il giudizio definitivo ad un arbitrato sportivo disciplinato, quanto alla composizione dell'organo decidente e al procedimento, dalle disposizioni di cui al Capitolo XX dello stesso RSN.

Orbene, risulta che i precetti contenuti in entrambi gli indicati riferimenti regolamentari e che l'odierno incolpato era tenuto a rispettare in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, 177, comma 2 e 178 del RSN, siano stati invece violati dalla condotta del medesimo, consistente nell'aver esperito l'azione civile dinanzi a un tribunale statale per il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza dell'incidente accaduto durante la gara "19^ Cronoscalata del Reventino" tenutasi nell'anno 2017.

Nella fattispecie concreta, infatti, si riscontra la sussistenza dei presupposti richiesti dal citato art. 236 comma 2 RSN per l'operatività della clausola compromissoria in questione, essendo indubitabile che l'evento dedotto in giudizio sia esclusivamente riconducibile all'attività sportiva dell'interessato ed essendo, la pretesa azionata, relativa a diritti di natura patrimoniale e disponibile, come d'altronde viene espressamente affermato nelle stesse conclusioni dell'atto di citazione depositato presso il Tribunale civile di Roma (v. pag. 10 del documento), nonché confermato dalla circostanza per cui lo stesso interessato, prima di adire le vie giudiziarie, abbia avviato delle trattative per un tentativo di composizione bonaria della vertenza (v. pagg. 4 e 5 dello stesso documento).

Val la pena precisare che l'accertamento in tal modo operato, relativo alla responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni federali, è del tutto indipendente ed autonomo rispetto a qualsiasi questione afferente al riparto di giurisdizione o di competenza tra gli organi della giustizia statale ordinaria e gli organi o i procedimenti di giustizia federale o sportiva, non essendo, né potendo essere, il *thema decidendum* del presente giudizio quello della legittimazione dell'odierno incolpato ad agire nella sede giudiziaria in concreto prescelta e quello, connesso, della improcedibilità del giudizio colà instaurato.

Ravvisata pertanto la responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato, in ordine alla tipologia e al *quantum* della sanzione da comminare si può senz'altro assumere come dato di partenza la proposta della Procura Federale di un'ammenda di euro 3.000,00, anche considerato il congruo rapporto esistente tra tale importo e il presumibile valore della causa intentata dinanzi al Tribunale civile di Roma. Questo Collegio ritiene tuttavia che, ai fini in esame, occorra tener conto anche della peculiare situazione in cui si è venuto a trovare l'odierno deferito, il quale, a fronte di dati normativi sul punto non scevri da profili di incertezza e suscettibili di interpretazioni diverse e anche opposte fra loro, ha ragionevolmente potuto dubitare della possibilità di adire gli organi di giustizia sportiva nella sua condizione di titolare di licenza sportiva non più rinnovata. Tale fattore induce alla

diminuzione della misura della ammenda rispetto alla richiesta attorea.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato sig. CORONA Giuseppe (licenza conc./cond. n. 223932) responsabile della incolpazione di cui in motivazione ed applica nei suoi confronti la sanzione dell'ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso, in videoconferenza, il 18 ottobre 2022.

L'ESTENSORE  
(*Claudio Guerrini*)



CLAUDIO  
GUERRINI  
CORTE DEI CONTI  
28.10.2022  
13:25:01  
GMT+01:00

IL PRESIDENTE  
(*Salvatore Giacchetti*)

Handwritten signature of Salvatore Giacchetti in black ink.

IL SEGRETARIO

(*Francesco Pantano*)

Handwritten signature of Francesco Pantano in black ink.